



CITTÀ di VENTIMIGLIA

Provincia di Imperia

Gestione Operativa Polizia Locale

ORDINANZA N° 91 DEL 21/10/2021

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA PER CONTRASTARE IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E L'ILLECITO STAZIONAMENTO, IN LUOGHI PUBBLICI CREANDO BIVACCO E DEGRADO URBANO.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- ai fini di cui all'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 convertito, con modificazioni, in Legge 24 luglio 2008, n. 125 e come sostituito dall'art. 8 comma 1 lettera b) del decreto legge 20 febbraio 2017 n. 40 convertito con modificazioni in Legge 18 aprile 2017 n. 48 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
- la tutela dalle conseguenze sociali e personali che derivano dai comportamenti che creano turbativa e degrado urbano sono compresi nei provvedimenti monocratici sindacali previsti dall'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con particolare riferimento alle ordinanze contingibili e urgenti di cui al citato comma 4, che possono essere strumenti idonei ad assicurare il perseguimento della finalità di disciplinare *“con adattamenti, modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali”* come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 115/2011 che ha ritenuto la legittimità delle Ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana;
- Viste le significative modifiche apportate dal Decreto n. 14/2017 anche all'articolo 54, comma 4 bis, del Tuel per prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ed evitare situazioni che favoriscono l'insorgenza di fenomeni criminosi come l'illecita occupazione di spazi pubblici o di violenza spesso legati all'abuso di alcool o sostanze stupefacenti, trattandosi in questi due casi di situazioni che sono considerate naturalmente più contigue alla necessità di garantire la sicurezza primaria.
- è compito sempre più prioritario dell'Amministrazione Comunale porre in essere azioni dirette ad assicurare una serena e civile convivenza dei cittadini, nonché regolare i comportamenti al fine di tutelare la tranquillità sociale e la qualità della vita degli stessi;
- fatto specifico riferimento all'art. 5/bis del vigente Regolamento di Polizia Urbana;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CONSIDERATO che:

- l'illecita occupazione di spazi pubblici anche con strutture provvisorie atte a ricovero di fortuna o giaciglio notturno è fonte di minaccia per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'illecita occupazione di spazi pubblici è spesso fonte veicolare di attività illecite come l'accattonaggio o atti di violenza legati all'abuso di alcool o di sostanze stupefacenti;
- le problematiche di degrado di alcune aree sono legate principalmente alla presenza di un substrato sociale formato da persone, spesso senza fissa dimora e prive di occupazioni lavorative lecite che occupano il tempo consumando all'aperto ed in aree di pubblico passaggio bevande alcoliche in modo smodato ed indecente, occupando gli spazi pubblici anche per molto tempo, sedendosi al suolo o stazionando davanti ad attività commerciali, rivelandosi talvolta d'intralcio al transito delle persone ed agli accessi delle attività commerciali
- è usanza di chi assume sostanze alcoliche in modo smodato abbandonare i contenitori al suolo dopo le consumazioni contribuendo negativamente sulla nettezza e sul decoro della zona e costituendo un potenziale pericolo in caso di risse o colluttazioni in quanto gli stessi possono essere usati come oggetti contundenti;
- il consumo smodato di alcool comporta conseguenze negative per quanto riguarda la salute di chi lo assume ma è spesso accompagnato da atteggiamenti e comportamenti che sfociano, soventemente, in una tendenziale aggressività verso il prossimo;
- non è raro che soggetti, alterati dalle sostanze assunte, vengano alle mani tra di loro per ragioni futili ed infastidiscano i passanti ed i commercianti;
- l'illecita occupazione di spazi pubblici contribuisce all'abbandono incontrollato di rifiuti di ogni genere;

RILEVATO che:

- l'illecita occupazione di spazi pubblici contribuisce ad ingenerare una sensazione di degrado urbano e collaterale conseguente disturbo della quiete pubblica per le persone che abitano e transitano in quelle aree;
- il disturbo alla quiete pubblica nelle aree ove maggiormente trovano insediamento tali bivacchi è documentato da numerosi esposti inoltrati dai cittadini e da comitati spontanei, che hanno rappresentato all'Amministrazione Comunale situazioni di grave degrado;
- tale situazione alimenta il disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini e dei residenti, con la generalizzata convinzione di non poter liberamente disporre, in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici che dovrebbero essere usufruibili da tutti;

RITENUTO che:

- sia pertanto necessario, nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza, porre in essere tutte le azioni di contenimento idonee ad evitare la formazione di stazionamenti abusivi, con l'obiettivo di vedere ridotti tutti i fenomeni che sono riconducibili in termini di minaccia alla convivenza civile;
- al momento, l'ordinanza contingibile e urgente sia l'unico strumento idoneo al contrasto di tale specifico fenomeno, nelle forme in cui si manifesta nei luoghi del territorio comunale sotto indicati;
- l'emanazione di un provvedimento urgente sia idoneo a prevenire e contrastare situazioni di

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**

Piazza della Libertà 3 – 18039 VENTIMIGLIA – Provincia di Imperia – Tel. 0184 2801 – Fax 0184 352581

Sito Internet: WWW.comune.ventimiglia.it – E-Mail Certificata: comune.ventimiglia@legalmail.it

P. IVA / C.F. : 00247210081

degrado e consenta di fronteggiare comportamenti che possano causare pericoli per i residenti e i cittadini che transitano nelle aree ove tali fenomeni maggiormente si concretizzano;

- l'azione preventiva e repressiva da parte delle Forze di Polizia, diretta a prevenire e a perseguire comportamenti illeciti sotto il profilo amministrativo e penale, necessita quindi di essere coadiuvata ulteriormente dall'adozione di un provvedimento che contribuisca a garantire la ricostituzione delle condizioni di vivibilità necessarie all'eliminazione dei fattori che determinano situazioni di degrado urbano che a sua volta costituisce minaccia per la sicurezza dei cittadini;
- sia quindi necessario, stante la permanenza delle condizioni di degrado e la necessità ed urgenza di garantire la sicurezza urbana persistentemente minata da comportamenti prevaricanti ed aggressivi determinati dall'abuso di bevande alcoliche, adottare specifico provvedimento quale utile strumento di prevenzione per le Forze di Polizia che effettuano controlli sul territorio interessato;

VISTI

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito con legge 24 luglio 2008, n. 125
- il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante "**disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città**" convertito con legge 18 aprile 2017, n. 48
- la legge 30 marzo 2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati;
- l'art. 688 del Codice Penale
- la legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche e integrazioni;
- Il Regolamento di Polizia Urbana;

ATTESO che in riferimento alla disciplina da applicare al presente provvedimento ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 che consentono all'Amministrazione procedente di omettere la comunicazione di avvio del procedimento;

RITENUTO OPPORTUNO rammentare che la detenzione di bevande alcoliche e di contenitori di vetro e/o metallo in violazione di leggi, regolamenti o ordinanze sindacali comporta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 della Legge n. 689/81, il sequestro di dette bevande e relativi contenitori;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Piazza della Libertà 3 – 18039 VENTIMIGLIA – Provincia di Imperia – Tel. 0184 2801 – Fax 0184 352581
Sito Internet: WWW.comune.ventimiglia.it – E-Mail Certificata: comune.ventimiglia@legalmail.it
P. IVA / C.F. : 00247210081

RIBADITO CHE le motivazioni sovra esposte, sono a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti quali la salute, la civile convivenza, il decoro, la tutela dell'ambiente, dei beni culturali, nonché la sicurezza urbana;

DATO ATTO della preventiva comunicazione al Prefetto del presente provvedimento ai sensi dell'art. 54 comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Con decorrenza immediata, ogni giorno, fatto salvo nella fascia oraria dalle ore 11,30 alle ore 15,00 fino al 31.12.2021;

1. Il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (*i pubblici esercizi per la somministrazione di cibi e bevande, le aree di loro pertinenza compresi i dehors e le attività artigianali per la vendita di prodotti alimentari limitatamente al consumo sul posto*).

Con decorrenza immediata, ogni giorno, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 fino al 31.12.2021;

2. il divieto di bivacco, l'occupazione delle panchine in modo improprio (*sdraiarsi, insudiciare le stesse anche poggiandovi i piedi, dormire e accatastare zaini, borse, sacchi e valigie*), l'accatastamento di materiale atto a creare giaciglio (*materassi, cartoni, tende e di ogni altro oggetto che arrechi degrado e disordine*), nelle aree sotto indicate:

- Tutte le aree in cui insistono scuole, plessi scolastici, sportivi;
- Tutte le aree in cui insistono musei, complessi monumentali, luoghi di culto e relative pertinenze;
- Stazione Ferroviaria e tutte le aree adibite alla sosta del trasporto locale;
- Presidi sanitari;
- Tutte le aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli;
- Tutte le aree Aree Cimiteriali;
- Tutti i giardini, parchi e aree verdi pubbliche, attrezzate e non, tutte le zone pubbliche per giochi bimbi, le aiuole comunali, l'Oasi del Nervia e la zona SIC del fiume Roja;
- Tutte le aree ciclopedonali;
- Tutte le aree interessanti il lungo mare e lungo fiume;
- Centri commerciali;
- Tutte le aree adibite a mercati ambulanti ed in sede fissa;
- Via Tenda;
- Piazzale Tenda
- Piazza Cesare Battisti;
- Piazza della Libertà;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Piazza della Libertà 3 – 18039 VENTIMIGLIA – Provincia di Imperia – Tel. 0184 2801 – Fax 0184 352581

Sito Internet: WWW.comune.ventimiglia.it – E-Mail Certificata: comune.ventimiglia@legalmail.it

P. IVA / C.F. : 00247210081

- Piazza Marconi;
- Piazza della Cattedrale;
- Area Funtanin;
- Via della Repubblica;
- Area fontana del Putto;
- Via Roma (tratto da via Mazzini a via Bligny);
- Piazzetta Falcone e Borsellino e Agenti delle Scorte;
- Piazza Costituente e Zona Borgo;
- Piazza Bassi;
- Piazza Pertini;
- Piazza XX Settembre;
- Passeggiata Marconi
- Tutte le spiagge pubbliche;
- Via Gramsci;
- Tutte le zone all'interno dell'alveo del fiume Roja e quindi tutto l'argine destro e sinistro dello stesso fiume, quindi a titolo esemplificativo nelle adiacenze dell'argine nel tratto della sponda sinistra del fiume Roja dallo svincolo autostradale sino al mare e nel tratto sinistro dalla zona Peglia al mare, fermo restando l'impossibilità di stazionare impropriamente nelle zone allegabili;

AVVERTE CHE

- Salvo che il fatto non costituisca reato, visto l'art. 9 comma 1 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, l'inosservanza dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura fissa pari alla somma di euro 100,00 pari al terzo del massimo della sanzione (da euro 100,00 a euro 300,00), entro i termini previsti dall'art. 16 della legge 689/1981 (60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione).
- Si procederà in caso di consumo di bevande alcoliche nelle aree sopra indicate, all'atto della contestazione, qualora il trasgressore invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto, ai sensi dell'art.13 della legge n. 689/1981;
- Si procederà altresì in caso di materiale utilizzato come giaciglio (*materasso, tenda, cartone e di ogni altro oggetto che arrechi degrado e disordine*), ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981, al sequestro amministrativo dello stesso tramite immediato conferimento alla ditta appaltatrice il servizio di nettezza urbana;

La presente Ordinanza ha efficacia immediata sino al 31.12.2021 fatti salvi eventuali successivi provvedimenti in considerazione delle verifiche periodiche sull'osservanza dei divieti e delle decisioni eventualmente assunte anche in sede di Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Ventimiglia
www.comunediventimiglia.it

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Piazza della Libertà 3 – 18039 VENTIMIGLIA – Provincia di Imperia – Tel. 0184 2801 – Fax 0184 352581
 Sito Internet: WWW.comune.ventimiglia.it – E-Mail Certificata: comune.ventimiglia@legalmail.it
 P. IVA / C.F. : 00247210081

Si comunica che avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al Prefetto con ricorso entro 30 gg. dalla pubblicazione o alternativamente al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria con ricorso entro 60gg.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on-line nelle forme di legge, sul sito istituzionale del Comune di Ventimiglia e con ampia diffusione pubblica;

Il Corpo della Polizia Locale e le Forze dell'Ordine ed a quanti altri spetti secondo la vigente legislazione, sono incaricati dell'osservanza della predetta Ordinanza;

Copia sarà trasmessa a:

Commissariato di Polizia di Stato di Ventimiglia

Compagnia Carabinieri di Ventimiglia

Compagnia Guardia di Finanza di Ventimiglia

Comando Polizia Locale di Ventimiglia

Ventimiglia, 21/10/2021

Il Sindaco

Gaetano Scullino / INFOCERT SPA

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**

Piazza della Libertà 3 – 18039 VENTIMIGLIA – Provincia di Imperia – Tel. 0184 2801 – Fax 0184 352581

Sito Internet: WWW.comune.ventimiglia.it – E-Mail Certificata: comune.ventimiglia@legalmail.it

P. IVA / C.F. : 00247210081